

## **Regolamento**

**per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno**

### Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari.
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi extraistituzionali retribuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali.
3. Il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori che abbiano optato per il regime d'impegno a tempo definito, per i quali restano comunque ferme la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 6, commi 9 e 12, della legge 240/2010 e le disposizioni stabilite all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia. *Non rientrano inoltre nella previsione del presente Regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le relative disposizioni. Esso non trova infine applicazione relativamente a quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista la partecipazione dei docenti universitari.*

### Articolo 2 - Incarichi retribuiti

1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti - come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 4.

### Articolo 3 - Incompatibilità e incarichi vietati

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato in via assoluta:
  - a) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l'industria e attività comunque imprenditoriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
  - b) assumere a qualunque titolo cariche di società aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;
  - c) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo.
2. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
3. Ai professori e ricercatori è vietato svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università. Parimenti è vietato loro di assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario. Essi non possono altresì assumere incarichi che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Università.

4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

#### **Articolo 4 - Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione**

1. Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con questa Università, l'autorizzazione non va richiesta quando trattasi di:

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazioni a convegni e conferenze, anche in qualità di relatori;
- c) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici universitari; a tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni e i seminari che non superano i due giorni o le 12 ore.
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) attività di collaborazione scientifica e di consulenza (rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o advisory boards);
- j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- k) consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi;
- l) esercizio di cariche sociali in società o fondazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dallo stesso Ateneo;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- n) attività e cariche non verticistiche presso enti senza scopo di lucro, comunque non caratterizzate da particolare assiduità;
- o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;
- p) incarichi conferiti dall'Amministrazione universitaria presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università.

Sono esclusi dalla necessità di autorizzazione anche i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

2. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Ateneo, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e non rappresentino detrimento delle attività didattiche scientifiche e gestionali.

3. Le attività di cui al comma 1, limitatamente a quelle retribuite e con carattere di continuità, devono essere comunicate in via preventiva, e comunque almeno quindici giorni prima del loro avvio, al Rettore con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.

### Articolo 5 - Incarichi compatibili previa autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
- c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- e) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
- f) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- g) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

### Articolo 6 - Istanza di autorizzazione

1. La richiesta al Rettore di autorizzazione ad assumere incarichi retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati deve essere presentata direttamente dal professore o ricercatore interessato alla competente struttura dell'Amministrazione universitaria, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere ogni elemento utile e recare espressamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);
- b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientifico-disciplinare proprio dell'interessato;
- c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;
- d) il compenso lordo previsto o presunto;
- e) il numero e il tipo degli eventuali altri incarichi che l'interessato ha espletato, previa autorizzazione, nell'ultimo triennio.

Nella domanda, l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

### **Articolo 7 - Le autorizzazioni**

1. Il Senato accademico su proposta del Consiglio di facoltà formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Successivamente il Rettore provvede all'emanazione del relativo provvedimento.

### **Articolo 8 - Criteri per la valutazione delle istanze**

1. Il Senato accademico di cui all'art. 7 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:

- a) non configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi del richiedente che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
- b) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
- c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o detrimento dell'Ateneo;
- d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente;
- e) sia compatibile anche temporalmente, fermo restando che per gli incarichi pluriennali è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione di anno in anno.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dal Rettore incorre in responsabilità disciplinari, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso eventualmente già percepito al bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al professore o ricercatore.

2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il professore o ricercatore affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

### **Articolo 10 - Obblighi di comunicazione**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti pubblici e privati conferenti incarichi a professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università hanno l'obbligo di comunicare all'Ateneo quanto corrisposto nell'anno precedente.

2. L'Università provvederà a sua volta a dare comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei relativi compensi.

Modello domanda

AI MAGNIFICO RETTORE  
dell'Università Telematica San Raffaele Roma

OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in servizio presso codesta Università in  
qualità di \_\_\_\_\_ con regime di impegno a tempo pieno, chiede  
di essere autorizzato a svolgere il sotto specificato incarico retribuito:

Committente \_\_\_\_\_

Codice fiscale del committente \_\_\_\_\_

Natura e oggetto dell'incarico \_\_\_\_\_

arco temporale durante il quale sarà svolto l'incarico \_\_\_\_\_

presumibile impegno temporale, espresso in termini di ore o di giorni \_\_\_\_\_

compenso previsto \_\_\_\_\_

altri incarichi espletati, previa autorizzazione, nell'ultimo triennio: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre che lo svolgimento dell'incarico:

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della normativa in vigore;
- non comporta la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa né di lavoro subordinato;
- non comporta l'utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio.

Firma \_\_\_\_\_